

*a Tutti i Clienti
Loro sedi*

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE E SUI DOCUMENTI ELETTRONICI ED ANALOGICI

Con il Decreto del MEF del 28 Dicembre 2018 (pubblicato in G.U. il 7 Gennaio 2019) sono state introdotte importanti novità in tema di determinazione ed assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture ed in generale sui documenti fiscalmente rilevanti.

Il sopra citato Decreto dispone che dal 1° Gennaio 2019:

- Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l'anno viene assolto in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine l'Agenzia delle Entrate renderà noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, pubblicando l'informazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area riservata di ciascun contribuente interessato.
- Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato attraverso i servizi messi a disposizione all'interno del Sito dell'Agenzia delle Entrate, con addebito sul conto corrente del contribuente oppure mediante versamento con apposito Modello F24;
- Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del Decreto del 28 Dicembre 2018.

Prima di analizzare nel dettaglio le novità introdotte dalla nuova normativa, cerchiamo di riepilogare di seguito l'originaria normativa di riferimento rappresentata dal D.P.R. 642 del 1972.

L'assolvimento dell'imposta di bollo può avvenire:

- 1) Con l'acquisto, l'applicazione e l'annullamento della marca da bollo (ora contrassegno telematico adesivo) sul documento originale
- 2) In modo virtuale

I documenti che scontano l'imposta di bollo di 2 Euro sono le fatture, ricevute, note, conti e simili documenti relativi ad operazioni fuori campo, escluse o esenti IVA di importo superiore a 77,47 Euro.

Di seguito si riporta un dettaglio riepilogativo delle operazioni assoggettate ad imposta di bollo, distinte per ciascuna diversa tipologia di fattispecie ai fini IVA.

Ambito IVA	Operazioni	Fattispecie	imposta di bollo di € 2,00 per importi oltre € 77,47
DPR 633/1972		Articolo 17-ter: Split Payment (scissione dei pagamenti alla Pubblica Amministrazione)	NO
		Articolo 74: IVA assolta all'origine (editoria, ricariche telefoniche)	NO
	Esenti	Articolo 10: prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi, esercizio di giochi e scommesse, prestazioni di mandato e mediazione, operazioni in oro, immobiliari, finanziarie	SI
	Non Imponibili	Articolo 8 a), 8 b), 9; articolo 66 comma 5 D.L. 331/1993: esportazioni di beni dirette ed indirette, servizi internazionali, cessioni di beni intracomunitarie, bollette e documenti doganali	NO
		Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni	SI
	Escluse	Articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc...	SI
Operazioni fuori campo IVA D.P.R. 633/1972		Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc...)	SI
		Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario)	SI
		Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi)	SI

Marca da Bollo Cartacea – Contrassegno Telematico

Come specificato dalla Risoluzione n° 444/E del 2008 l'obbligo di apporre il contrassegno telematico sulle fatture o ricevute è "a carico del soggetto che forma ed emette i predetti documenti e quindi li consegna o spedisce" (cioè chi emette la fattura).

L'emittente può effettuare la rivalsa dell'imposta ed addebitarne l'importo al Cliente/Committente: a tal fine potrà indicare la rivalsa di dette spese anticipate in nome e per conto del Cliente indicandole sul documento come escluse da IVA ai sensi dell'Art. 15 del D.P.R. 633/72.

Il contrassegno telematico (marca da bollo "adesiva") per essere considerato regolare deve essere applicato al documento e riportare una data di emissione uguale o antecedente a quella del documento stesso.

Come detto sopra l'obbligo di apposizione della marca da bollo grava sul soggetto emittente del documento. Tuttavia per il pagamento dell'imposta e per eventuali sanzioni sono obbligate in solido entrambe le parti. Questo significa che se l'emittente non appone la marca da bollo, per regolarizzare il documento deve provvedere il Cliente/Committente (in teoria presentando il documento entro 15 giorni dal ricevimento presso l'Agenzia delle Entrate). Solo in questo caso il Cliente/Committente sarà esente da qualsiasi responsabilità e la sanzione per omesso assolvimento dell'imposta di bollo sarà applicata al solo soggetto emittente.

Si fa infine notare che con l'introduzione del contrassegno telematico adesivo (pre-datato ed impossibile da rimuovere senza danneggiarlo) non è più necessario "annullare" la marca da bollo con un timbro o sigla come avveniva per le "vecchie" marche da bollo.

Imposta di Bollo su Fatture o Documenti Cartacei assolta in modo Virtuale

Ai sensi dell'Art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 e successivi decreti attuativi, per determinati documenti ed atti cartacei, comprese le fatture, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, mediante preventiva domanda ed autorizzazione bollata presso l'ufficio dell'Agenzia delle

Entrate di competenza, indicando il numero stimato di atti e/o documenti emessi/ricevuti nel corso dell'anno per i quali si chiede l'autorizzazione all'assolvimento in modo virtuale.

A partire dall'anno 2018 è stato istituito un nuovo modello di dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, presentabile esclusivamente in modalità telematica.

Il predetto modello deve essere utilizzato per:

- Compilare la dichiarazione relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa ad atti e documenti emessi nell'anno precedente
- Esprimere la volontà di rinunciare all'autorizzazione
- Effettuare l'opzione relativa al pagamento virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari

Il rinnovo dell'opzione avviene tacitamente per gli anni solari successivi.

La revoca ha effetto dall'anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione nella quale si effettua la revoca stessa, se la dichiarazione viene presentata tempestivamente.

Se la dichiarazione viene presentata tardivamente la revoca ha effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Ove l'Agenzia delle Entrate rilasci l'autorizzazione, sulle fatture e documenti per cui va assolta l'imposta di bollo virtuale è necessario apporre la seguente dicitura: "Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'Art. 15 D.P.R. 642 del 1972" oltre agli estremi della relativa autorizzazione.

Dichiarazione, Liquidazione e Versamento dell' Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

L'agenzia delle Entrate a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione liquiderà provvisoriamente l'imposta di bollo in base a quanto dichiarato, suddividendo l'importo totale in rate uguali da versare alla fine di ogni bimestre solare, dalla data di autorizzazione fino a fine anno.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno andrà presentata la Dichiarazione annuale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale indicando il numero e la tipologia di atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa.

La dichiarazione rappresenta la base di calcolo per la liquidazione dell'imposta definitiva dovuta a consuntivo per l'anno di riferimento e per la liquidazione provvisoria dell'anno in corso.

L'imposta definitiva scaturente a debito o a credito verrà inserita nel versamento della rata bimestrale di febbraio o di aprile.

I versamenti si effettuano utilizzando il modello F24 con i seguenti Codici Tributo:

- 2505 per le rate bimestrali
- 2506 per l'acconto
- 2508 per eventuali interessi

Come chiarito dalla Circolare 16/E del 2015 questa modalità di assolvimento appena descritta NON si applica alle fatture elettroniche ed in generale ai documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali.

Imposta di Bollo su Fatture in formato PDF inviate via Mail

La semplice fattura in formato PDF, elaborata tramite computer ed inviata via mail, NON possiede i requisiti di un documento informatico rilevante ai fini fiscali e quindi va assimilata ad un documento cartaceo.

Quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo va eseguito con una delle seguenti modalità:

- Tradizionale, con contrassegno telematico cartaceo
- Virtuale con autorizzazione preventiva

Tralasciando la seconda modalità già trattata al punto precedente, operativamente chi emette la fattura in formato pdf e la trasmette elettronicamente deve provvedere a

- Indicare sulla copia inviata elettronicamente la dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale in possesso dell'emittente – con *numero identificativo.....*" (l'indicazione del

- numero identificativo non è essenziale ma è consigliabile)
- Stampare il proprio originale della fattura
 - Apporre il contrassegno telematico
 - Conservare in cartaceo l'originale

Come assolvere l'Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche e Documenti Informatici Rilevanti ai Fini Fiscali

L'Art. 6 del Decreto Ministeriale del 17 Giugno 2014 del MEF ha regolamentato la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche, documenti informatici, libri informatici e registri informatici rilevanti ai fini tributari. Tale decreto è stato integrato dal Decreto del 28 Dicembre 2018 di cui in premessa.

Un tipico esempio di documento informatico rilevante ai fini tributari è la Fattura Elettronica (formato xml inviato al SdI).

Per i documenti informatici fiscalmente rilevanti (fatture, atti, documenti, registri) emessi o utilizzati durante l'anno l'imposta di bollo viene assolta con il versamento in unica soluzione tramite Modello F24 ed in modalità esclusivamente telematica entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Codice Tributo da utilizzare per il versamento è il 2501.

Lo Studio assisterà i propri Clienti sia nel versamento dell'imposta di bollo dovuta sui documenti elettronici rilevanti ai fini fiscali, sia nel caso in cui i Clienti intendano adottare il versamento in modo virtuale dell'imposta dovuta sui documenti cartacei/analogici.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio KERDOS